Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 328

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 30 dicembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 328 DEL 30 DICEMBRE 1970:

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1970.

Approvazione dei modelli di scheda concernenti la dichiarazione unica dei redditi soggetti alle imposte dirette, da presentarsi nell'anno 1971.

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1970.

Approvazione del modello di scheda concernente la dichiarazione degli utili distribuiti ai soci e delle ritenute operate a titolo d'acconto o d'imposta, da presentarsi nell'anno 1971.

(12975-12976)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 328 DEL 30 DICEMBRE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Zuccherificio di Sermide, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni zuccherificio di Cecina 1949 sorteggiate il 18 dicembre 1970. — **« Spiritus », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1970. — **Giuseppe Aldè - Lecco « G.A.L. », società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **« REAGENS », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1970. — **Trafilati, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1970. — **Casa di cura le Quattro Marie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1970. — **Immobiliare Aldia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1970. — **Istituto Medicamenta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1970. — **« Butan-Gas, società per azioni », Azienda generale per il commercio e l'industria degli idrocarburi derivati ed affini, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1969. — **Dott. Edoardo Garrone - Raffinerie petroli, società per azioni, in Genova-S. Quirico:** Obbligazioni 6 % - emissione 1959 - sorteggiate il 7 dicembre 1970. — **N.E.L.S.A. - Nando Evolvi lubrificanti, società per azioni, in Como:** Rimborso obbligazioni. — **Giuseppe & Fratello Radaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % - emissione 1959 - sorteggiate il 15 dicembre 1970. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma » 6 % 1968 sorteggiate il 21 dicembre 1970. — **Feltrificio Veneto, società per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1970. — **Società Terme di Fogliano, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1970. — **Cagi Maglierie, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Magliano, società per azioni, in Magliano Alpi (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1970. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni 6 % - emissione 1961 - sorteggiate il 17 settembre 1970. — **Cominfi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1970. — **Briano & Astengo - Autolinee - S.A.B.A., società per azioni, in Altare (Savona):** Prestito obbligazionario 6 % 1964-1979 sorteggiate il 19 dicembre 1970. — **Fabbrica italiana pile elettriche « Z », società per azioni, in Moncalieri (Torino):** Estrazione delle obbligazioni conformemente a quanto stabilito con verbale in data 24 gennaio 1961. — **Fabbrica italiana pile elettriche « Z », società per azioni, Moncalieri (Torino):** Estrazione delle obbligazioni conformemente a quanto stabilito con verbale 20 dicembre 1963. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1970, n. **1053.**

Modifica della lettera a) punto D) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente modifica del titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La lettera *a*), punto *D*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, viene così modificata:

« *a*) ruolo delle guardie di sanità: diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di abilitazione alla guida della categoria *B*, o *C* o *D*, o *F* di autoveicoli, di cui all'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi od a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero certificato di servizio prestato, in seguito a regolare concorso, di vigile sanitario comunale o provinciale, secondo le specializzazioni che possono determinarsi, di volta in volta, nel bando di concorso; ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1054.**

Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, che si trovino in analoghe condizioni di impiego, spettano in ogni tempo le stesse competenze accessorie specificamente connesse all'espletamento dei servizi di istituto; con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con esclusione in ogni caso dell'indennità di servizio speciale e della indennità speciale di pubblica sicurezza la disposizione predetta si applica ai funzionari di pubblica sicurezza.

L'indennità mensile per servizio di istituto, risultante dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è determinata nelle misure fissate nelle annesse tabelle 1 e 2, ferma restando la quota pensionabile di lire quindicimila.

Con effetto dal 1° luglio 1970 l'indennità suddetta esclude l'attribuzione di quella di impiego operativo di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 192, e successive modificazioni.

Con effetto dalla stessa data del 1° luglio 1970, l'indennità di cui al secondo comma non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con quelle di aeronavigazione e di volo, con l'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954,

n. 533, e successive modificazioni, con il premio speciale di cui all'articolo 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e successive modificazioni, con l'assegno mensile di cui alla legge 7 novembre 1961, n. 1162, e successive modificazioni, con l'indennità di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, e con il premio industriale di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; al personale già in godimento dei trattamenti predetti è corrisposta l'eventuale differenza tra la misura dell'aumento dell'indennità di cui al secondo comma disposto con la presente legge e i trattamenti predetti.

Le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il personale dei reparti di aerei leggeri ed elicotteri dell'Esercito si applicano agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso dei brevetti militari di pilota, osservatore e specialista.

Art. 2.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comandati a prestare servizio presso enti addestrativi, comandi ed altri enti dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il servizio presso gli enti addestrativi, i comandi, enti e reparti di minore impegno operativo.

Art. 3.

L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella misura stabilita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.

Tale misura è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.

Art. 4.

Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. A partire dall'anno finanziario 1971 il fondo stesso è fissato nell'importo annuo di lire 500 milioni.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 e delle allegate tabelle 1 e 2 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 12.670.000.000, si provvede: per lire 6 miliardi con l'economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 4, per lire 2 miliardi e 520.000.000 con i fondi già stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, e per lire 4.150.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970.

All'onere a carico dell'esercizio 1971, valutato in lire 45.800.000.000, si provvede: per lire 9.500.000.000 con la economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 4; per lire 9 miliardi e 700 milioni con i fondi già stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, e per lire 26.600.000.000 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 e della allegata tabella 3 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 282.249.590, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1168 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1970, rispettivamente per lire 252.249.590 e per lire 30.000.000.

All'onere a carico dell'esercizio 1971 valutato in lire 564.499.180 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1164, 1168, 1170 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1971, rispettivamente per lire 100.000.000, per lire 114.499.180, per lire 100.000.000 e per lire 250.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI — TANASSI — REALE — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA 1

Indennità mensile di istituto per le forze di polizia

GRADI	Misure in vigore	
	dal 1° luglio 1970	dal 1° gennaio 1971
Ufficiali generali e superiori	39.000	63.000
Ufficiali inferiori e marescialli . .	28.000	45.000
Brigadieri e vicebrigadieri	23.000	32.000
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti	19.000	23.000

Note:

a) le misure dell'indennità mensile d'istituto sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio;

b) ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile d'istituto e relativi aumenti percentuali è consentito il cumulo dei servizi prestati, anche presso altre Forze e Corpi armati, da ufficiale, da sottufficiale e da militare di truppa non in servizio di leva;

c) le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

TABELLA 2

Indennità mensile di istituto per i funzionari di pubblica sicurezza

QUALIFICHE	Misure dal 1° gennaio 1971
Ispettore generale capo, questore, vice questore, commissario capo e commissario	63.000
Commissario aggiunto e vice commissario	45.000

Note:

a) con modalità eguali a quelle stabilite per i funzionari di pubblica sicurezza, l'indennità mensile per servizio di istituto prevista per i commissari è corrisposta alle ispettrici di polizia ridotta di un terzo ed alle assistenti di polizia ridotta di due terzi;

b) le misure dell'indennità mensile di istituto sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio;

c) sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella;

e) dal 1° gennaio 1971 è dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza l'indennità di servizio speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1965, n. 749, in misure corrispondenti alle differenze esistenti al 30 giugno 1970 tra la indennità mensile di istituto dei funzionari stessi e quella degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 967.

L'indennità di servizio speciale di cui al comma precedente è dovuta anche alle ispettrici ed alle assistenti di polizia nelle misure spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza di qualifica corrispondente, ridotte rispettivamente di un terzo per le ispettrici, e di due terzi per le assistenti.

Alle assistenti di polizia di 3ª classe detta indennità è corrisposta nella misura spettante alle assistenti di polizia di 2ª classe.

TABELLA 3

Indennità di servizio penitenziario per gli impiegati civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

Carriere	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Direttiva	Ispettore generale, direttore capo, direttore superiore e qualifiche corrispondenti	63.000
	Direttori, vice direttori, vice direttori aggiunti e qualifiche corrispondenti	45.000
Esecutiva	Aiutante capo, aiutante principale, primo aiutante, aiutante di 1ª classe e qualifiche corrispondenti . .	45.000
	Aiutante di 2ª classe, aiutante aggiunto e qualifiche corrispondenti . .	30.000
Non di ruolo	1ª categoria	35.000
	2ª categoria	30.000
	3ª categoria	25.000
	4ª categoria	20.000

Note:

a) le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio;

b) sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) le misure giornaliere dell'indennità di servizio penitenziario, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

Visto, *il Ministro per l'interno*
RESTIVO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1970, n. 1055.

Autorizzazione al Fondo di assistenza per i finanzieri, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1055. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Fondo di assistenza per i finanzieri, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 650.000.000, l'immobile sito in Roma con accesso da via Dante de Blasi n. 26 prov., alle condizioni specificate nella deliberazione consiliare del 9 aprile 1970.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. 1056.

Donazione di una autoambulanza a favore dell'Associazione italiana della croce rossa.

N. 1056. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare la donazione di una autoambulanza Fiat 600/T, targata TO-847080, disposta in favore della dipendente delegazione di Pont Canavese dal locale ospedale civile con atto del 4 dicembre 1968, rep. n. 19.616 a rogito notar Vittorio Messè in Courgnè.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 17. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. 1057.

Donazione di un'autovettura a favore dell'Associazione italiana della croce rossa.

N. 1057. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare la donazione di un'autovettura marca Opel Kapitan, targata IM - 23861, disposta in favore del dipendente sottocomitato di Sanremo dalla signora Prevosto Maria Margherita ved. Dian, con atto del 24 aprile 1969, n. 43384 di rep. a rogito notaio Anfossi di Arma di Taggia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 16. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1970, n. **1058.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, nel comune di Cassano Magnago.

N. 1058. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 5 settembre 1969, integrato con dichiarazione 31 ottobre 1969 e con altro decreto 29 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, in località Boschirolo del comune di Cassano Magnago (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 22. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1970.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in provincia di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1939, n. 2906, con il quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Terni;

Visti i decreti presidenziali 7 giugno 1956, n. 2447 e 20 gennaio 1960, n. 6929, con i quali furono approvati, rispettivamente, il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Terni;

Visto il decreto ministeriale n. 3288 (64) del 1° febbraio 1967, con il quale venne disposta la pubblicazione dello schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia suddetta;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, durante la quale non vennero presentate opposizioni;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 292 del 14 marzo 1968;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Terni, giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1970

SARAGAT

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1970
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 360

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Terni

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Sorgente S. Pietro Acquacortus	Fosso Rivarcale	Allerona	Tratto corrente nella provincia
2	Sorgente Bresciaro . . .	Torrente L'Aja	Narni	Id.
3	Sorgente Matassa . . .	Fosso Matassa	Acquasparta-Spoleto	Id.
4	Sorgente e pozzo Coppo .	Torrente Naia	M. Castrilli-Acquasparta	Id.
5	Sorgente Macereto . . .	Torrente Abbadia	Orvieto	Id.
6	Sorgente Fossatelletto . .	Fosso di Rosciano	Arrone	Id.
7	Sorgente Montanara . .	Torrente Faena	S. Venanzo	Id.
8	Sorgenti Sassi del Diavolo	Fiume Paglia	Orvieto	Id.
9	Sorgente Pisciarello . . .	Id.	Castelviscardo	Id.
10	Sorgente Bracone . . .	Fosso di Vasciano	Stroncone-Narni	Id.
11	Sorgente Villa di Vasciano	Id.	Id.	Id.
12	Sorgente Castagneto . .	Fosso Montarsone	S. Venanzo	km. 1 + 00
13	Sorgente Casa Nova . . .	Fosso Rivarcale	Allerona	Tratto corrente nella provincia
14	Sorgente Casalena . . .	Fosso Fersinone	S. Venanzo	km. 2 + 500
15	Sorgente Pistola	Fiume Tevere	Baschi	Tratto corrente nella provincia
16	Sorgente Pisa di Selva . .	Torrente Faena	S. Venanzo	Id.
17	Sorgente Pisciarone . . .	Fiume Nera	Terni-Sangemini	Id.
18	Sorgente Casello	Fiume Chiani	Montegabbione	Id.
19	Pozzi Cerasola	Fiume Nera	Terni	Id.
20	Fosso Mezzeria	Fiume Tevere	Guardea	Tratto terminale km. 2 + 0,00
21	Fosso Pisciarello	Fiume Paglia	Castelviscardo	Id.
22	Fosso Campo dell'Acqua .	Fiume Tevere	Montecchio	Tratto terminale km. 1 + 700

Roma, addì 17 marzo 1970

Visto, *il Ministro*: LAURICELLA

(12588)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1970.
Classificazione e contabilità dei beni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli da 822 a 831 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

Visti gli articoli 28, 29 e 692 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, concernenti, rispettivamente, la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visti la legge 24 dicembre 1908, n. 783, ed il regolamento per l'esecuzione della medesima, approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, contenente norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico;

Viste le istruzioni di contabilità per l'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari, approvate con decreto del Ministro per le finanze, *interim* per il tesoro, 7 aprile 1888;

Viste le istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvate con decreto del Ministro per le finanze 24 agosto 1940, n. 2984;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 9 novembre 1931, n. 113924, concernente la classificazione e la contabilità dei beni di demanio pubblico e dei beni immobili patrimoniali amministrati dalle intendenze di finanza;

Visto l'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di uniformare alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari le categorie nelle quali devono essere distinti i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato di competenza dell'amministrazione finanziaria, nonchè la tenuta delle scritture relative ai predetti beni;

Decreta:

Art. 1.

I beni e i diritti demaniali dello Stato, di competenza dell'amministrazione finanziaria, si distinguono nelle seguenti categorie:

1) lidi, spiagge, porti, rade, lagune, foci dei fiumi che sboccano in mare, bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, costruzioni ed altre opere comprese entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale;

2) spiagge lacuali e relative pertinenze;

3) fiumi, torrenti, nonchè tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del relativo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

acquedotti e canali e relative pertinenze;

zone portuali della navigazione interna;

4) opere di bonifica di competenza statale e relative pertinenze;

5) pertinenze idrauliche, opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e relative pertinenze;

6) tratturi;

7) diritti reali spettanti allo Stato su beni appartenenti ad altri soggetti quando siano costituiti per l'utilità di beni demaniali o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi;

8) beni riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico;

beni militari che il Ministero della difesa abbia espressamente dichiarato non soggetti a segreto militare;

aerodromi civili;

altri beni non contemplati nelle categorie precedenti.

Art. 2.

I beni e diritti patrimoniali dello Stato, di competenza dell'amministrazione finanziaria, si distinguono nelle seguenti categorie:

1) beni disponibili per la vendita;

2) beni su cui gravano diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) a favore di terzi;

censi, livelli ed altre prestazioni attive;

3) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di comuni, province, regioni;

4) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di terzi in genere;

5) miniere, cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, e relative pertinenze;

6) beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica;

7) beni assegnati in uso governativo;

8) beni temporaneamente non disponibili;

9) altri beni non disponibili.

Art. 3.

I beni di cui agli articoli precedenti sono iscritti nei registri modelli 23/*A*, 23/*B*, 23/*C* e 23/*D* (allegati 1, 2, 3 e 4), che sono tenuti dalle ragionerie provinciali dello Stato per conto delle intendenze di finanza ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Nel registro mod. 23/*A* sono iscritti i beni immobili patrimoniali.

Nel registro mod. 23/*B* sono iscritti i beni immobili su cui gravano diritti reali a favore di terzi, nonchè i censi, i livelli e le altre prestazioni attive.

Nel registro mod. 23/*C* sono iscritti i diritti reali costituiti su beni immobili di proprietà di comuni, province e regioni, nonchè di terzi in genere.

Nel registro mod. 23/*D* sono iscritti i beni immobili demaniali.

I registri modelli 23/*A*, 23/*C* e 23/*D* sono divisi in sezioni in corrispondenza delle categorie stabilite nei precedenti articoli.

Le sezioni sono numerate secondo le categorie e possono tenersi in unico registro o separatamente.

Per ogni sezione dei registri modelli 23/*A* e 23/*C*, e per il registro mod. 23/*B*, è istituito un corrispondente conto corrente mod. 41, nonchè un corrispondente indice a valore mod. 23-*bis* (allegati 5 e 6).

I beni che abbiano diverse destinazioni in corrispondenza delle categorie indicate nel precedente art. 2 sono iscritti per l'intero in quella sezione cui si riferisce la maggior parte della destinazione, con opportune distinzioni agli effetti della tenuta dei modelli 41 e 23-*bis*.

Art. 4.

Le amministrazioni centrali e quelle autonome dello Stato devono previamente concordare con la Ragioneria generale dello Stato le modalità per la tenuta delle scritture amministrative e contabili relative ai beni, demaniali o patrimoniali, non contemplati dagli articoli 1 e 2, da loro direttamente amministrati o vigilati.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dall'anno finanziario successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° settembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(12880)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1970.

Soppressione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Florida, Rocha, Colonia e contemporanea istituzione in Colonia (Uruguay) di un vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale n. 145 del 15 marzo 1948 con cui venivano istituite le agenzie consolari di 2ª categoria in Florida, Rocha e Colonia (Uruguay);

Decreta:

Art. 1.

Le agenzie consolari di 2ª categoria in Florida, Rocha e Colonia (Uruguay) sono soppresse.

Art. 2.

E' istituito in Colonia (Uruguay) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Montevideo e con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Colonia, San José e Flores.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1970

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1970
Registro n. 314, *foglio n.* 200

(12731)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1970.

Determinazione dei posti di confine, dei porti e degli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO, PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE E PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1969, n. 13;

Visto l'art. 45 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, modificato dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13;

Visti gli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 1967, relativo ai posti di confine, porti ed aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Considerata l'opportunità di modificare il dianzi citato decreto interministeriale in relazione alle effettive esigenze del traffico internazionale, alla reale efficiente idoneità degli impianti e delle attrezzature di frontiera e alla disponibilità del personale veterinario ed ausiliario;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, i posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale, nei quali viene eseguita la visita veterinaria sancita dall'art. 32 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, sono quelli indicati nell'elenco allegato al presente decreto, di cui è parte integrante.

Art. 2.

Allo scopo di garantire l'espletamento di un agevole ed efficace controllo veterinario, il Ministero della sanità provvede al riconoscimento della idoneità degli impianti e delle attrezzature di cui sono dotati i posti di confine terrestre, marittimo ed aereo.

Nei casi di parziale efficienza degli impianti e delle attrezzature di cui sopra, il Ministero della sanità può escludere da determinati posti di frontiera l'importazione di animali o di prodotti di origine animale.

In virtù di quanto stabilito al quarto comma dello art. 8 del succitato decreto n. 264, il Ministero della sanità, anche in rapporto alla disponibilità di personale sanitario, stabilisce a quali veterinari debbano essere affidati i servizi di frontiera.

Art. 3.

La visita veterinaria in posti di confine, porti ed aeroporti non contemplati nell'elenco di cui al precedente art. 1 è autorizzata, di volta in volta, dal Ministero della sanità in casi di necessità, e comunque dipendenti da causa di forza maggiore.

Ai fini della inclusione nell'elenco predetto di altri posti di confine, porti ed aeroporti, il Ministero della sanità può autorizzare la visita in via continuativa, a titolo sperimentale e temporaneo.

Art. 4.

La visita veterinaria nelle dogane interne delle carni e degli altri prodotti di origine animale in importazione è autorizzata in via eccezionale dal Ministero della sanità, di volta in volta, quando la visita è stata per causa di forza maggiore omessa al confine.

Art. 5.

L'orario di servizio nei posti veterinari di frontiera terrestre, marittima ed aerea è stabilito dal Ministero della sanità e corrisponde, di norma, a quello osservato dagli uffici doganali.

Nei posti ove il servizio è svolto da veterinari provinciali o da veterinari incaricati, l'orario può essere limitato a determinati giorni, compatibilmente con le esigenze degli altri compiti d'istituto o, di particolari impegni professionali, nel caso trattisi di veterinari liberi esercenti.

Art. 6.

E' abrogato il decreto interministeriale 20 marzo 1967 citato in premessa.

Sono fatti salvi gli impegni derivanti da eventuali accordi internazionali concernenti i controlli veterinari di frontiera relativi all'importazione e all'esportazione degli animali e dei prodotti ed avanzi di origine animale.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1971.

Roma, addì 20 novembre 1970

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

ALLEGATO

Elenco dei posti veterinari di frontiera terrestre, marittima ed aerea previsto all'art. 1 del presente decreto

Numero	PROVINCIA	LOCALITÀ	Confine terrestre, marittimo o aereo
1	Ancona	Ancona	porto
2	Bari	Bari	porto
3	Bolzano	Brennero	valico stradale
4	Bolzano	Fortezza	stazione ferroviaria
5	Bolzano	Prato Drava	valico stradale
6	Bolzano	Resia	valico stradale
7	Bolzano	San Candido	stazione ferroviaria
8	Bolzano	Tubre	valico stradale
9	Brindisi	Brindisi	porto
10	Cagliari	Cagliari	porto
11	Catania	Catania	porto
12	Como	Chiasso - dogana internaz. in territorio svizzero	stazione ferroviaria
13	Como	Pontechiasso	valico stradale
14	Cuneo	Colle della Maddalena	valico stradale
15	Cuneo	Colle di Tenda	valico stradale
16	Foggia	Manfredonia	porto
17	Forlì	Forlì	aeroporto
18	Genova	Genova	porto
19	Genova	Genova-Cristoforo Colombo	aeroporto
20	Gorizia	Gorizia Centrale	stazione ferroviaria
21	Gorizia	Gorizia-Casa Rossa	valico stradale
22	Imperia	Imperia	porto
23	Imperia	Grimaldi - Ponte S. Luigi	valico stradale
24	Imperia	Ventimiglia - dogana internazionale	stazione ferroviaria
25	Latina	Formia	porto
26	Latina	Gaeta	porto
27	Lecce	Gallipoli	porto
28	Lecce	Otranto	porto
29	Livorno	Livorno	porto
30	Messina	Messina	porto
31	Milano	Linate	aeroporto
32	Napoli	Napoli	porto
33	Napoli	Napoli - Capodichino	aeroporto
34	Novara	Domodossola - dogana internazionale	stazione ferroviaria
35	Novara	Iselle Paglino	valico stradale
36	Novara	Ponte Ribellasca	valico stradale
37	Palermo	Palermo	porto
38	Palermo	Palermo - Punta Raisi	aeroporto
39	Roma	Civitavecchia	porto
40	Roma	Fiumicino	aeroporto intercontinentale
41	Sassari	Olbia	porto
42	Sassari	Porto Torres	porto
43	Sassari	Santa Teresa di Gallura	porto
44	Salerno	Salerno	porto
45	Savona	Savona	porto

Numero	PROVINCIA	LOCALITÀ	Confine terrestre, marittimo o aereo
46	Siracusa	Siracusa	porto
47	Sondrio	Passo di Foscagno	valico stradale
48	Sondrio	Tirano	stazione ferroviaria
49	Sondrio	Villa di Chiavenna	valico stradale
50	Torino	Bar Cenisio	valico stradale
51	Torino	Claviere (Monginevro)	valico stradale
52	Torino	Modane - dogana internaz. in territorio francese	stazione ferroviaria
53	Torino	Torino-Caselle	aeroporto
54	Trapani	Trapani	porto
55	Trieste	Fernetti	valico stradale
56	Trieste	Prosecco	stazione ferroviaria
57	Trieste	Rabuiese	valico stradale
58	Trieste	Trieste	porto
59	Udine	Coccau	valico stradale
60	Udine	Fusine-Laghi	valico stradale
61	Udine	Pontebba	stazione ferroviaria
62	Udine	Tarvisio Centrale	stazione ferroviaria
63	Valle d'Aosta	Traforo Gran San Bernardo	valico stradale
64	Valle d'Aosta	Traforo Monte Bianco	valico stradale
65	Varese	Luino - dogana internazionale	stazione ferroviaria
66	Varese	Malpensa	aeroporto intercontinentale
67	Venezia	Venezia	porto
68	Venezia	Venezia-Tessera	aeroporto

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(12833)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), approvato con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967 e modificato con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 8 aprile 1970 e della assemblea dei soci della cassa stessa in data 21 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 27, comma terzo, dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), in conformità al seguente testo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, alla assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(12765)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.
Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Industria medicinali ed affini (I.M.E.A.), sita in Piani di Camporosso.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti ACIS in data 12 febbraio e 27 giugno 1951 con i quali la ditta Fedac fu autorizzata a produrre rispettivamente, specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Piani di Camporosso (Imperia-Oneglia);

Vista la nota dell'ACIS n. 810.20400.5.3710 AG/8294 del 10 novembre 1954 con la quale, tra l'altro, fu preso atto dell'acquisto dell'officina sopracitata da parte della ditta Industria medicinali ed affini (I.M.E.A.);

Visto il decreto ACIS del 18 maggio 1955 con il quale la ditta Industria medicinali ed affini (I.M.E.A.) fu autorizzata a produrre specialità medicinali biologiche nella medesima officina;

Vista la nota dell'ufficio del medico provinciale di Imperia n. 1964 del 29 settembre 1970 nella quale si precisa che le attrezzature dell'officina di cui trattasi sono state smantellate ed i locali destinati ad altri usi;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Industria medicinali e affini (I.M.E.A.) l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Piani di Camporosso (Imperia-Oneglia) concessa con i decreti ACIS in data 12 febbraio 1951, 27 giugno 1951 e 18 maggio 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Imperia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(12728)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618 — col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », e ne è stato approvato lo statuto — 28 febbraio 1957, n. 479; 23 dicembre 1958, n. 1271; 1° novembre 1960, n. 1615; 12 febbraio 1962, n. 123 e 1° settembre 1969, n. 690, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1969, concernente la nomina, per un triennio, del consiglio generale dello ente;

Vista la lettera 26 novembre 1970 del dott. Pietro La Barbera di dimissione dall'incarico di membro del predetto consiglio generale in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Santo Levatino è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Pietro La Barbera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1970

Il Ministro: GAVA

(12475)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1970.

Prezzi di obiettivo e d'intervento del tabacco in foglia di raccolto 1970 e prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli dello stesso raccolto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1970, n. 303, concernente l'attuazione del regolamento C.E.E. sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 1464/70 del Consiglio in data 20 luglio 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 164 del 27 luglio 1970, che fissa, per il tabacco in foglia, i prezzi di obiettivo ed i prezzi d'intervento, nonchè le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1970;

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 1465/70 del Consiglio in data 20 luglio 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 164 del 27 luglio 1970, che fissa, per il tabacco in colli, i prezzi di intervento derivati e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1970;

Ritenuta la necessità di provvedere agli adempimenti previsti dai citati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Le qualità di riferimento per ciascuna delle varietà di tabacco di produzione nazionale e il rispettivo tasso di umidità prescritto sono fissati relativamente al tabacco in foglia nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 1464/70 del Consiglio del 20 luglio 1970, citato nelle premesse.

Art. 2.

I prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento per il tabacco in foglia sono fissati, per il raccolto 1970, come segue:

Varietà	Categorie	Prezzo di obiettivo (in lire per quintale)	Prezzo di intervento (in lire per quintale)
Bright Italia	A	103.875	93.500
	B	67.519	60.775
	C	51.937	46.750
Burley e Maryland .	A	89.062	80.187
	B	57.890	52.122
	C	42.750	38.490
Kentucky	A	135.412	121.871
Moro di Cori	B	86.250	77.625
Salento	C	51.750	46.575
Nostrano	A	110.617	99.571
Resistente	B	85.750	77.187
Foiano	C	65.170	58.662
Beneventano	A	87.200	78.480
	B	68.125	61.312
	C	48.369	43.532
Xanthi Yakà	A	154.062	138.692
	B	132.812	119.562
	C	98.281	88.476
Perustitza :	A	133.048	119.764
	B	122.062	109.875
	C	89.106	80.209
Erzegovina	A	119.150	107.229
	B	109.312	98.375
	C	77.612	69.846
Round Tip	A	478.267	430.430
Scafati	B	556.125	500.500
Sumatra	C	200.205	180.180
Brasile Selvaggio ed altre varietà	B	55.000	49.500
	C	46.750	42.075

Art. 3.

Le qualità di riferimento per ciascuna delle varietà di tabacco in colli di produzione nazionale per le quali è fissato un prezzo di intervento derivato e il rispettivo tasso di umidità prescritto sono fissati nell'allegato 1 del regolamento (C.E.E.) n. 1465/70 del Consiglio del 20 luglio 1970, citato nelle premesse.

Art. 4.

I prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli sono fissati, per il raccolto 1970, come segue:

Varietà	Categorie	Prezzi di intervento derivati (in lire per quintale)
Bright Italia	A	129.687
	B	84.297
	C	64.843
Burley e Maryland	A	121.125
	B	78.731
	C	58.140
Kentucky	A	167.302
Moro di Cori	B	106.562
Salento	C	63.937
Nostrano	A	151.655
Resistente	B	117.562
Foiano	C	89.347
Beneventano	A	114.080
	B	89.125
	C	63.279
Xanthi Yakà	A	223.445
	B	192.625
	C	142.542
Perustitza	A	178.896
	B	164.125
	C	119.811
Erzegovina	A	160.911
	B	147.625
	C	104.814
Round Tip	A	662.200
	B	770.000
	C	277.200

Art. 5.

La valutazione dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori agli acquirenti di cui all'art. 3 del regolamento C.E.E. n. 727/70 del 21 aprile 1970, salvo che tra le parti non sia stata direttamente raggiunta una intesa, può essere effettuata da due periti designati dalle parti stesse.

In caso di disaccordo tra i due periti può essere fatto ricorso, su richiesta delle parti, ad una commissione arbitrale composta dagli anzidetti periti e da un presidente designato dalla sezione specializzata dell'A.I.M.A. per gli interventi nel settore del tabacco greggio.

La commissione decide a maggioranza di voti.

Art. 6.

Ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti va corrisposta direttamente la parte di prezzo di loro spettanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1970

Il Ministro: NATALI

(12788)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 24 del vigente statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione della sezione medesima;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1970 con cui sono stati nominati i componenti il consiglio di amministrazione della sezione in parola tra i quali il dottor Alessandro Baccaglini, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro;

Vista la lettera della Banca nazionale del lavoro in data 2 novembre 1970, con la quale il rag. Aldo Rossi, già vice direttore generale della banca medesima, è stato designato quale componente il citato organo in sostituzione del dott. Alessandro Baccaglini, dimissionario;

Decreta:

Il rag. Aldo Rossi è nominato componente il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro ed in sostituzione del dott. Alessandro Baccaglini, dimissionario.

Il predetto scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri nominati con il decreto in data 5 maggio 1970, citato nella premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1970

(12832) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1970.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Considerato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di esame della proposta di provincializzazione della strada « dei Francolini » (provincia di Trento), con voto in data 12 dicembre 1967, n. 2065, suggeriva di invitare l'amministrazione provinciale di Vicenza a promuovere la provincializzazione del tratto corrente nel territorio di quella provincia (Malga Gionta-Cima Vallona-Baita Restele), della lunghezza di circa km. 10 + 000;

Viste le note 4 aprile 1968, n. 6158 e 16 novembre 1968, n. 19826, con le quali l'amministrazione provinciale di Vicenza pur non facendo opposizione manifestava talune perplessità di ordine temporaneo;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 11 marzo 1969, n. 427, con il quale il detto consesso ha riconosciuto che il tratto di strada in parola in provincia di Vicenza ha i requisiti voluti dall'articolo 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che con la ministeriale 16 giugno 1969, n. 1308, l'amministrazione provinciale di Vicenza veniva invitata nuovamente a pronunciarsi in merito;

Considerato che l'anzidetta amministrazione provinciale con nota 17 luglio 1969, n. 11419, ha ribadito le ragioni per le quali non ritiene possibile provvedere, per ora, alla provincializzazione di cui trattasi;

Sentito il Consiglio di Stato che nell'adunanza del 9 giugno 1970, con voto n. 687/70, ha espresso parere favorevole subordinatamente alla emanazione da parte del Ministero della difesa del decreto di cessazione del tratto di strada di cui trattasi dal novero di quelle militari;

Ritenuto che tale decreto era stato emesso il 25 febbraio 1970 con il numero 5069 dal predetto Ministero;

Ritenuto che il tratto di strada in parola può essere, pertanto, classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale in provincia di Vicenza la strada denominata « dei Francolini » costituita dal tratto in prosecuzione della strada provinciale dei Francolini, in provincia di Trento, dal confine con detta provincia, in località Malga Gionta alla località Cima Vallona e alla strada provinciale di Arsiero, e dalla diramazione per la strada provinciale dei Fiorentini in località Restele, della lunghezza complessiva di circa km. 10 + 000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(12768)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1970.
Uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, modificato dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, che disciplina gli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, mediante il quale sono stati determinati i posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946 n. 532, recante norme sulla devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi;

Considerata la necessità di stabilire a quali veterinari debbono essere affidati i servizi nei posti di confine, porti ed aeroporti contemplati nel decreto interministeriale dianzi citato;

Decreta:

Art. 1.

Nei seguenti posti di confine terrestri, porti ed aeroporti, indicati a fianco dei rispettivi capoluoghi di provincia, sono costituiti uffici veterinari diretti da funzionari del ruolo veterinario del Ministero della sanità, i quali assumono la qualifica di veterinario di confine;

Numero d'ordine	Provincia	Confine terrestre, marittimo o aereo
1	Bari	Bari: porto
2	Bolzano	Fortezza: stazione ferroviaria
3	Bolzano	San Candido: stazione ferroviaria
4	Como	Chiasso: stazione ferroviaria in territorio svizzero
5	Genova	Genova: porto
6	Gorizia	Gorizia Centrale: stazione ferroviaria
7	Imperia	Ventimiglia: stazione ferroviaria
8	Livorno	Livorno: porto
9	Milano	Linate: aeroporto
10	Napoli	Napoli: porto
11	Novara	Domodossola: stazione ferroviaria
12	Palermo	Palermo: porto
13	Roma	Fiumicino: aeroporto intercontinentale
14	Torino	Modane: stazione ferroviaria in territorio francese
15	Trieste	Prosecco: stazione ferroviaria
16	Trieste	Trieste: porto
17	Udine	Pontebba: stazione ferroviaria
18	Valle d'Aosta	Traforo del Monte Bianco: valico stradale
19	Varese	Luino: stazione ferroviaria
20	Varese	Malpensa: aeroporto intercontinentale
21	Venezia	Venezia: porto

Art. 2.

Ai sottoelencati uffici veterinari, di cui al precedente art. 1, è affidato il servizio anche presso i valichi stradali, stazioni ferroviarie ed aeroporti a fianco di ciascuno indicati:

Numero d'ordine	Ufficio veterinario di confine o porto	Valico stradale, stazione ferroviaria o aeroporto
1	Fortezza (Bolzano)	Brennero: valico stradale
2	San Candido (Bolzano)	Prato Drava: valico stradale
3	Chiasso (Como)	Pontechiasso: valico stradale
4	Genova-porto (Genova)	Genova-Cristoforo Colombo: aeroporto
5	Gorizia Centrale (Gorizia)	Gorizia-Casa Rossa: valico stradale
6	Ventimiglia (Imperia)	Grimaldi-Ponte San Luigi: valico stradale
7	Napoli-porto (Napoli)	Napoli-Capodichino: aeroporto
8	Domodossola (Novara)	Iselle Paglino: valico stradale
9	Domodossola (Novara)	Ponte Ribellasca: valico stradale
10	Palermo-porto (Palermo)	Palermo-Punta Raisi: aeroporto
11	Prosecco (Trieste)	Fernetti: valico stradale
12	Trieste-porto (Trieste)	Rabuiese: valico stradale
13	Pontebba (Udine)	Coccau: valico stradale
14	Pontebba (Udine)	Fusine-Laghi: valico stradale
15	Pontebba (Udine)	Tarvisio Centrale: stazione ferroviaria
16	Venezia-porto (Venezia)	Venezia-Tessera: aeroporto

Art. 3.

Nei seguenti posti di confine terrestri, porti ed aeroporti, indicati a fianco dei rispettivi capoluoghi di provincia, le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dai veterinari provinciali competenti per territorio:

Numero d'ordine	Provincia	Confine terrestre, marittimo o aereo
1	Ancona	Ancona: porto
2	Brindisi	Brindisi: porto
3	Cagliari	Cagliari: porto
4	Catania	Catania: porto
5	Foggia	Manfredonia: porto
6	Forlì	Forlì: aeroporto
7	Imperia	Imperia: porto
8	Lecce	Gallipoli: porto
9	Messina	Messina: porto
10	Roma	Civitavecchia: porto
11	Sassari	Olbia: porto
12	Sassari	Porto Torres: porto
13	Salerno	Salerno: porto
14	Savona	Savona: porto
15	Siracusa	Siracusa: porto
16	Sondrio	Villa di Chiavenna: valico stradale
17	Torino	Torino-Caselle: aeroporto
18	Trapani	Trapani: porto

Art. 4.

Al traforo del Gran San Bernardo (valico stradale) le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dal veterinario regionale della Valle d'Aosta.

Art. 5.

Nei seguenti posti di confine terrestri e porti le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate, sotto la vigilanza del veterinario provinciale competente per territorio, da veterinari comunali o da veterinari liberi professionisti all'uopo incaricati con decreto del Ministro per la sanità:

Numero d'ordine	Provincia	Confine terrestre o marittimo
1	Bolzano	Resia: valico stradale
2	Bolzano	Tubre: valico stradale
3	Cuneo	Colle della Maddalena: valico stradale
4	Cuneo	Colle di Tenda: valico stradale
5	Latina	Formia: porto
6	Latina	Gaeta: porto
7	Lecce	Otranto: porto
8	Sassari	Santa Teresa di Gallura: porto
9	Sondrio	Passo di Foscagno: valico stradale
10	Sondrio	Tirano: stazione ferroviaria
11	Torino	Bar Cenisio: valico stradale
12	Torino	Claviere (Monginevro): valico stradale

Art. 6.

Nei posti di confine terrestri, nei porti e negli aeroporti non contemplati nell'elenco allegato al decreto interministeriale 20 novembre 1970 citato in premessa e nelle dogane interne la visita è effettuata, previa autorizzazione del Ministero della sanità, dai veterinari provinciali competenti per territorio, cui debbono essere rivolte, da parte degli interessati, le richieste nei casi previsti all'art. 3, primo comma, e all'art. 4 dello stesso decreto.

In deroga a quanto stabilito nel precedente comma la visita presso le seguenti dogane interne, nei casi previsti, viene effettuata dagli uffici veterinari, di cui all'art. 1 a fianco di ciascuna indicati:

Dogana interna	Ufficio veterinario di confine, porto o aeroporto
Bari	Bari: porto
Genova	Genova: porto
Gorizia	Gorizia Centrale
Livorno	Livorno: porto
Milano	Linate: aeroporto
Napoli	Napoli: porto
Palermo	Palermo: porto
Roma	Fiumicino: aeroporto
Trieste	Trieste: porto
Venezia	Venezia: porto

Art. 7.

L'incarico di effettuare la visita in via continuativa, a titolo sperimentale e temporaneo, di cui all'art 3, secondo comma, del decreto interministeriale 20 novembre 1970 citato in premessa, può essere conferito, a seconda delle circostanze, mediante apposito decreto del Ministro per la sanità, a funzionari del ruolo veterinari del Ministero della sanità ovvero a veterinari comunali o a veterinari liberi professionisti.

Art. 8.

Quando non sia possibile provvedere a mezzo dell'apposito personale indicato negli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, il Ministro per la sanità può, eccezionalmente e in via temporanea, al fine di assicurare il servizio, affidare l'incarico a personale diverso purchè si tratti del veterinario provinciale competente per territorio, di un veterinario comunale o di un veterinario libero professionista.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1971.

Roma, addì 27 dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(13013)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 9 dicembre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Pedro Salvador de Vicente, console generale di Spagna a Genova.

(12790)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio nella zona Rocca dell'Aquila di Sestri Levante

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1970 ai sensi dell'articolo 67-*bis* del testo unico sulla caccia del 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è stata costituita l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria i confini della quale sono così delimitati: dalla vetta del monte Bianco a quota 870 al lato nord, scende in linea verticale sulla costa sino al passo denominato « ginepro » e proseguendo lungo il crinale sino a quota 325 denominata « costa Lugaina ». A nord-ovest scende in linea retta lungo il crinale detto « Pessone » fino al torrente Gromolo a quota 96 da sud-ovest sale poi in linea retta sulla costa di « Boeno » fino a quota 550 a raggiungere il canale irriguo « Tassano » quindi scende a sud-est seguendo il sentiero che costeggia lo stesso canale sino a raggiungere il rio Gromolo. Dal lato est sale dal rio Gromolo in linea verticale sino a quota 150, al lato nord-est sale seguendo il sentiero che conduce alla gola del monte Bianco a quota 604 e seguendo il crinale si raggiunge la vetta del monte Bianco a quota 870.

(12489)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale Celesia di Genova-Rivarolo ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.34/10-4677 in data 5 novembre 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale Celesia di Genova-Rivarolo è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(12650)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze in data 22 giugno 1970, n. 3284, Div. I, l'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, è stato autorizzato ad accettare l'eredità della signora Ancillotti Matilde ved. Conenna, deceduta in Firenze il 30 luglio 1969.

(12639)

Approvazione della nuova convenzione per il mantenimento della scuola autonoma di ostetricia di Vercelli

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti in data 8 settembre 1969, registro n. 74, foglio n. 391, è stata approvata la nuova convenzione stipulata a Vercelli in data 24 giugno 1966 tra l'ospedale maggiore degli infermi di Vercelli e la locale scuola di ostetricia, per il mantenimento della scuola stessa.

(12640)

Vacanza delle cattedre di istituzioni di diritto romano, diritto tributario e di storia del diritto italiano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste, sono vacanti le cattedre di istituzioni di diritto romano, diritto tributario e di storia del diritto italiano alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12922)

Vacanza della seconda cattedra di lingua e letteratura spagnola presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero della Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di lingua e letteratura spagnola, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12839)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Porto Empedocle (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 362.177.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12941)

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1970, la provincia di Ancona viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 84.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12937)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1970, il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.232.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12938)

Autorizzazione al comune di Acquarica del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1970, il comune di Acquarica del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.162.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12942)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Artena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.609.713, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12943)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Borghi (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.284.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12944)

Autorizzazione al comune di Bellegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Bellegra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.355.692, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12945)

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1970, il comune di Castel di Casio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.476.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12946)

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Canda (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.928.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12947)

Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Ceneselli (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.973.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12948)

Autorizzazione al comune di Ceregnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Ceregnano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.701.517, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12949)

Autorizzazione al comune di Crespino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Crespino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.645.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12950)

Autorizzazione al comune di Corchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Corchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12951)

Autorizzazione al comune di Mogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1970, il comune di Mogliano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.360.392, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12866)

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1970, il comune di Pescara viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.810.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12867)

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1970, il comune di Palermo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.603.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12868)

Autorizzazione al comune di S. Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di S. Maria Capua Vetere (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 502.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12869)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1970, il comune di Villadose (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.791.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12870)

Autorizzazione al comune di Scoppito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1970, il comune di Scoppito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.364.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12871)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1970, il comune di Massa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 77.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12939)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 23

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1732 Mod. 243 D.P. — Data: 23 settembre 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Milano — Intestazione: Banca d'America e d'Italia - filiale di Milano — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 54.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 dicembre 1970

(12124)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 29 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,40	623,20	623,05	623,20	623,15	623,40	623,24	623,20	623,40	623,25
Dollaro canadese	615,50	615,15	616,50	616 —	615,10	613,90	616,20	616 —	615,50	615,25
Franco svizzero .	144,61	144,54	144,48	144,535	144,50	144,60	144,55	144,535	144,61	144,55
Corona danese	83,30	83,25	83,30	83,27	83,30	83,33	83,295	83,27	83,30	83,30
Corona norvegese .	87,49	87,49	87,48	87,50	87,50	87,60	87,52	87,50	87,49	87,50
Corona svedese .	120,79	120,70	120,70	120,66	120,60	120,75	120,695	120,66	120,79	120,80
Fiorino olandese	173,06	173,07	173,05	173,173	173 —	173,68	173,03	173,173	173,06	173,05
Franco belga .	12,55	12,55	12,5550	12,5510	12,545	12,56	12,551	12,5510	12,55	12,55
Franco francese	112,90	112,90	112,90	112,8850	112,80	112,92	112,915	112,8850	112,90	112,90
Lira sterlina .	1491,95	1491,60	1491,80	1491,80	1491,25	1491,80	1491,70	1491,80	1491,95	1491,55
Marco germanico .	171,04	171 —	170,80	170,78	171,80	171,28	170,80	170,78	171,04	171 —
Scellino austriaco .	24,14	24,14	24,13	24,1350	24,175	24,16	24,134	24,1350	24,14	24,16
Escudo portoghese	21,84	21,84	21,84	21,845	21,80	21,85	21,845	21,845	21,84	21,82
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,95	8,9555	8,95	8,96	8,9575	8,9555	8,95	8,96

Media dei titoli del 29 dicembre 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	94,15
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione) .	80,625
» 5 % (Ricostruzione) .	88,525
» 5 % (Riforma fondiaria) .	88,90
» 5 % (Città di Trieste) .	88,475
» 5 % (Beni esteri) .	87,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	86,275
» 5,50 % » » 1968-83	86,55
» 5,50 % » » 1969-84	90,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	95,75
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,725
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,875
» 5 % (» 1° aprile 1973)	96,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	93,625
» 5 % (» 1° aprile 1975)	90,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,85
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89 —
» 5'50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	623,22
Dollaro canadese	616,10
Franco svizzero	144,542
Corona danese	83,282
Corona norvegese .	87,51
Corona svedese .	120,677
Fiorino olandese	173,015
Franco belga .	12,551
Franco francese	112,90
Lira sterlina .	1491,75
Marco germanico .	170,79
Scellino austriaco	24,134
Escudo portoghese	21,845
Peseta spagnola	8,956

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1970 al 31 ottobre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1853/70, n. 1960/70, n. 1992/70 e n. 2085/70 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previste:

— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci e sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50% ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15%	0,205
	- - superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30%	0,513
	- - superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%	0,924
	- - superiore al 50% ed inferiore o uguale al 65%	1,232
	- - superiore al 65%	1,540

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 e 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale).

TABELLA *B*

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 50% ed inferiore a 75%:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60%	1,43
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60% ed inferiore o uguale a 70%	1,71
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70%	1,98
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 75%:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80%	2,12
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80%	2,26

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(11304)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorsi pubblici, per esami, a posti nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine di categoria esecutiva per le mansioni di operatore da adibire alla perforazione e verifica dei supporti meccanografici.

Art. 1.

Sono indetti pubblici concorsi, per esami, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a posti nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine di categoria esecutiva per le mansioni di operatore da adibire alla perforazione e verifica dei supporti meccanografici.

Al personale in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con rapporto d'impiego temporaneo disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto dell'8 novembre 1963 nonchè — in continuità di tale rapporto d'impiego — alla data della deliberazione del presidente dell'istituto di cui al successivo art. 11, è riservato il 40 per cento dei posti da conferire ai vincitori dei concorsi. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine stabilito dalle rispettive graduatorie.

I concorsi si riferiscono alle seguenti sedi provinciali dello istituto:

Sedi provinciali	Posti messi a concorso
Milano	22
Napoli	8
Roma	13
Torino	20
Totale	63

I candidati possono partecipare ad un solo concorso e, pertanto, dovrà essere indicata nella domanda di ammissione la sede per la quale si intende concorrere.

I vincitori di concorso non potranno essere trasferiti prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella sede di primo impiego.

Art. 2.

Per la partecipazione ai concorsi è prescritto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

A) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione;

B) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

C) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

A) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

B) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi, quelli caduti in guerra;

5) a quarant'anni:

A) per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

B) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni: per i candidati mutilati ed invalidi di guerra, per fatti di guerra, per servizio e assimilati, salvo le eccezioni di legge, nonchè per i candidati appartenenti alle altre categorie alle quali sia stato accordato, a norma di legge, analogo beneficio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3), 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta civile e morale;

e) immunità da condanne e precedenti penali;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto — con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto d'impiego non di ruolo a tempo indeterminato — alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

L'accertamento dei requisiti per i vincitori dei concorsi in servizio presso l'Istituto verrà effettuato sulla base della documentazione inserita nei rispettivi fascicoli personali. Per i documenti soggetti a scadenza e per i documenti che non dovessero risultare già acquisiti dall'Istituto il personale interessato è tenuto a trasmetterli nello stesso termine perentorio di cui all'art. 10 del presente bando.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M., servizio personale Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, viale Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate direttamente alla Direzione generale dell'istituto, servizio personale Ufficio concorsi e assunzioni o presso le sedi provinciali dell'istituto stesso, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello istituto, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'I.N.A.M.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) la sede per la quale intendono concorrere;

b) il cognome ed il nome;

c) la data ed il luogo di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *b*) del precedente art. 2, sono tenuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi, ad indicarli;

d) la residenza;

e) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione;

o) di essere a conoscenza che non sarà trasferito a sede diversa da quella di primo impiego per almeno cinque anni.

La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente: per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto del capo servizio centrale o del direttore della sede provinciale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Le comunicazioni dell'istituto inerenti i concorsi saranno effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'istituto procederà alla nomina di una commissione esaminatrice per ciascuna delle sedi indicate all'art. 1, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

Nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

Un componente del consiglio di amministrazione dello istituto;

Un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

Due esperti nelle materie che formano oggetto delle prove d'esame;

Il direttore generale dell'istituto od uno dei vice direttori generali, o il direttore centrale più anziano in base allo apposito ruolo di anzianità;

Uno dei vice direttori generali od un direttore centrale dell'istituto.

Segretario:

Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il decentramento delle prove scritte in più sedi di esame, il presidente dell'istituto provvederà per ciascuna sede d'esame, eccezione fatta per quelle in cui opereranno le commissioni esaminatrici, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

Presidente:

Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Membri:

Due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a consigliere capo.

Segretario:

Un funzionario della categoria direttiva con qualifica non inferiore a primo consigliere.

Il presidente dell'istituto provvederà altresì, ove dovessero ricorrere le condizioni di cui al primo ed all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ad integrare, con propri atti, le commissioni esaminatrici di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

Art. 6.

Sono fissate le seguenti prove di esame:

una prova scritta consistente in un componimento di italiano su argomenti di cultura generale;

una prova pratica di perforazione di schede meccanografiche;

una prova orale su:

1) cenni sul sistema previdenziale in Italia con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie gestita dallo I.N.A.M.;

2) elementi di educazione civica.

Art. 7.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno sette decimi.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza della nomina i concorrenti sono tenuti ad inviare, a pena di decadenza dai relativi benefici, entro il termine che verrà stabilito nella lettera di richiesta, i seguenti documenti:

a) insigniti di medaglia al valore militare: brevetto in originale od in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati o degli invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio, presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni, in bollo, rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I candidati che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 19 della legge medesima, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno formate secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando il punto riportato nella prova scritta con i punti riportati nella prova pratica e nella prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili di caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

Le graduatorie dei concorsi saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale dichiarerà i vincitori dei concorsi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori di concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *c*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'articolo 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale presso il circondario di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla

pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica allo impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo capoverso del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificati dei carichi pendenti;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati in prova con deliberazione del presidente dell'istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità o assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Il trattamento economico spettante ai vincitori dei concorsi è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di ordine.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimento del presidente dell'istituto.

La nomina in prova dei vincitori dei concorsi che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dello istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione delle graduatorie, ad altrettante nomine secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

Il presidente: TURCHETTI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA R.R.

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Viale Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . codice postale . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine, per la sede di . . . . . . (2), di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 328 del 30 dicembre 1970.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . . . presso . . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali o di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere o non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di non essere provvisto di nessuno dei titoli che dànno diritto a precedenza o a preferenza nella nomina oppure di essere in possesso dei seguenti titoli . . . . . . (5).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e all'impossibilità di chiedere e ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

. . . .(6)
(firma)

Luogo e data . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Deve essere indicata la sede per la quale si intende concorrere. L'omissione di tale indicazione comporterà l'esclusione dal concorso.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Indicare i titoli posseduti di cui all'art. 9 del bando.

(6) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

(12641)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso straordinario per il reclutamento di duecento sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1970, registro n. 17 Difesa, foglio n. 210, con il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di duecento sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso straordinario per il reclutamento di duecento sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1970, è costituita come appresso:

gen. di div. a disp. Marino Emanuele, presidente;
ten. col. f. s.p.e. Medici Francesco, membro;
ten. col. c. s.p.e. Surace Francesco, membro;
ten. col. g. s.p.e. Marchetti Ennio, membro;
ten. col. a. s.p.e. Mantovani Alfonso, membro;
col. g. (t) s.p.e. Testa Sergio, membro supplente;
ten. col. a. s.p.e. Ceppo Lorenzo, membro supplente;
direttore sezione Saccucci dott. Franco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1970
Registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 146

(12651)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a tredici posti di educatore aggiunto in prova

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a tredici posti di educatore aggiunto in prova nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con i decreti ministeriali 16 aprile 1969 e 28 novembre 1969, avranno luogo in Roma nei locali del Ministero di grazia e giustizia, via Giulia, 52, nei giorni 2, 3 e 4 febbraio 1971 con inizio alle ore otto.

(13014)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a ventuno posti di applicato aggiunto in prova

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a ventuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970, avranno luogo nei giorni 30 e 31 marzo 1971, alle ore 8, nei seguenti capoluoghi:

Milano: Museo nazionale della scienza e della tecnica, via San Vittore n. 21;
Bologna: Ente fiera di Bologna, ingresso da via Michelino;
Cagliari: Istituto tecnico commerciale statale « Pietro Martini », via Grazia Deledda.

(13008)

Diario delle prove scritte e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami a venticinque posti di dattilografo aggiunto in prova.

Le prove scritte e la prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami a venticinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970, avranno luogo nei giorni 24, 25 e 26 marzo 1971, alle ore 8, nei seguenti capoluoghi:

Milano: Museo nazionale della scienza e della tecnica, via San Vittore n. 21;
Firenze: Palazzetto dello sport, via Benedetto Dei n. 54;
Palermo: Fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20, piazza Generale Cascino, ingresso lato via Monte Pellegrino;
Cagliari: Istituto tecnico commerciale statale « Pietro Martini », via Grazia Deledda.

(13009)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 3389 e 3390 in data 12 maggio 1970 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta nei comuni di Aragona, Calamonaci e Ribera;

Considerato che per mancata assunzione del servizio nei termini stabiliti da parte dell'ostetrica Allegro Giuseppa, vincitrice della condotta di Calamonaci, come da comunicazione in data 4 dicembre 1970 del sindaco del comune, si è resa vacante la predetta sede;

Ritenuta la necessità di attribuire la condotta medesima alla candidata che segue nella graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Ciresi Emanuele, nata a Naro il 30 luglio 1922, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Calamonaci.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune interessato.

Agrigento, addì 7 dicembre 1970

Il medico provinciale: ASARO

(12587)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 454 del 31 gennaio 1970 con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1969;

Ritenuto dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate, dalla prefettura di Como e dall'ordine dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte ostetriche di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto di Como;

Porzi dott. Ugo, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Lovotti dott. prof. Adalberto, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale di circolo di Lecco;

Valsecchi dott. prof. Aldo, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale di circolo di Cantù;

Cappettini Bruna, ostetrica condotta in Longone al Segrino.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Liborio Falanga, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le stesse si svolgeranno presso l'ufficio del medico provinciale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 9 dicembre 1970

Il medico provinciale: LUPI

(12570)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1969, n. 500, modificato con successivo decreto in data 23 aprile 1969, n. 819, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto n. 166 in data 3 febbraio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Considerato che la commissione giudicatrice ha trasmesso i verbali delle operazioni concorsuali per gli ulteriori provvedimenti di competenza;

Vista la graduatoria di merito formulata e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 55;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Griselli Mario	punti	57,50
2. De Grandis Luigi	»	56,00
3. Pallotta Luigi	»	55,50
4. Dell'Aquila Alfredo	»	53,00
5. Mastrocola Luigi	»	48,50
6. Ciocchetti Mario	»	41,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio nonchè agli albi pretori della prefettura di Terni e dei comuni interessati.

Terni, addì 10 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: STOPPANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1969, prot. n. 500, modificato con successivo decreto in data 23 aprile 1969, n. 819 di prot., con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1970, n. 1471, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei al concorso sopra specificato;

Considerata la necessità di provvedere alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1968, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno segnate:

1) Griselli Mario: condotta del consorzio veterinario tra i comuni di Ferentillo e Montefranco;

2) De Grandis Luigi: condotta del consorzio veterinario tra i comuni di Arrone e Polino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Terni e a quello dei comuni interessati.

Terni, addì 10 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: STOPPANI

(12748)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.